

Codice A1813A

D.D. 7 maggio 2019, n. 1573

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 21/19 per la realizzazione di una scogliera in sponda sinistra del Rio Albona nel segmento d'asta situato poco a valle dell'incrocio di Via Ribetto con la strada di accesso alla B.ta Ciampiano, in Comune di Perosa Argentina (TO).

Richiedente: Comune di Perosa Argentina

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, il Comune di Perosa Argentina, C.F.85002730019, P.IVA 05230170010, a realizzare una scogliera in sponda sinistra del Rio Albona nel segmento d'asta situato poco a valle dell'incrocio di Via Ribetto con la strada di accesso alla B.ta Ciampiano, nel territorio amministrato dal predetto Comune, tutto ciò secondo posizione, caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali A1, A2 e A9 elencati in premessa, agli atti dello scrivente Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguiti i calcoli secondo NTC2018 per confermare il dimensionamento della scogliera, sia nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, operando gli eventuali necessari aggiustamenti sentito questo Settore; in particolare il piano d'appoggio delle fondazioni deve risultare sempre posizionato con riferimento alla sezione di progetto, e se ciò non dovesse essere garantito per accidenti locali questo andrà comunque collocato ad una quota inferiore di almeno 1m rispetto a quella più depressa di fondo alveo nella sezione trasversale interessata; solo nel caso di riscontrata presenza di roccia in posto subaffiorante la scogliera può essere solidarizzata direttamente al substrato cristallino stabile mediante l'impiego di adeguate barre d'ancoraggio, evitando in tal senso di formare il dado di fondazione;
3. l'opera di difesa va intasata con calcestruzzo per i primi 1,2m in elevazione, ciò per contrastare meglio gli urti operati dai massi mobilizzati dalla corrente di piena; altresì la scogliera deve essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza, idoneamente immersata a monte nella sponda, ed il paramento esterno va raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i massi costituenti la scogliera devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non vanno prelevati dall'alveo del corso d'acqua ma provenire da cave di prestito; inoltre devono risultare a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e possedere dimensioni unitarie e peso non inferiori ai valori determinati mediante l'eseguita verifica al trascinamento, pari a 0,40mc di volume e 1.100Kg di peso;
5. le movimentazioni di materiale d'alveo previste in progetto per il miglioramento geometrico delle sezioni di deflusso devono essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; gli stessi scavi in alveo vanno eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); sono vietati gli abbassamenti del fondo torrentizio oltre la quota del talweg se ciò genera discontinuità trasversali in contrasto con il buon deflusso delle acque, tipo scalini controcorrente, poiché deve essere garantito un profilo longitudinale che rispetti il decremento di quota del piano di scorrimento procedendo da monte verso valle lungo l'asta; la configurazione finale dell'alveo, da rendere in sezione trasversale per lo più a corda molla, deve

essere tale da ridurre l'erosione laterale favorendo scorrimenti permanenti il più possibile a distanza dal piede della sponda in battuta; occorre altresì aver cura di non rimuovere dall'alveo i blocchi di pezzatura maggiore che ne formano il corazzamento, collocando quelli di taglia grossa, ma mobilizzabili, al piede della scogliera, estendendo l'allineamento così formato a monte e a valle del manufatto per quanto realisticamente fattibile;

6. il restante materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti va asportato; è fatto quindi divieto assoluto di estrarre materiale litoide demaniale d'alveo; inoltre è anche vietato abbandonare qualsiasi residuo di lavorazione nel corso d'acqua;

7. la ripa al di sopra della scogliera deve essere sistemata, prevedendo scoronamenti, tagli della vegetazione pericolante, eventualmente da accompagnare con la posa di biostuoie o simili, tutto ciò al fine di garantire una maggiore stabilità nel tempo alla pendice subverticale in rapporto con il buon regime delle acque scorrenti alla base;

8. la riduzione della vegetazione d'alveo deve seguire le disposizioni dell'articolo 37 del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. nonché dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904, ovvero anche dell'articolo 37bis del predetto Regolamento con riferimento specificatamente alle parti interne dell'alveo interessate dall'ordinario scorrere delle acque;

9. il prodotto del taglio della vegetazione deve essere allontanato dai settori potenzialmente attivi del corso d'acqua;

10. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006 di cui alla nota prot. n° 21421 del 07/03/2019 (ns. prot. di ricevimento n° 11884 del 11/03/2019), che viene allegato alla presente per farne parte integrante;

11. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, causare turbativa del buon regime idraulico;

12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al predetto soggetto, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;

13. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

14. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

15. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità della scogliera in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori od opere aggiuntive valutate necessarie, anche immediatamente a monte e a valle delle zone di progetto, sentito preliminarmente questo Settore per gli eventuali assenti del caso;

16. il Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento, con oneri a carico del soggetto autorizzato, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua con riguardo alla sicurezza idraulica;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

18. deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;

19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

**Per il DIRIGENTE DI SETTORE
IL RESPONSABILE VICARIO
Arch. Graziano VOLPE**